COMUNE DI SENNARIOLO (PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO DI SEGRETERIA

Atto N.03 prot. n. 1372 Iì 10/06/2015

NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

IL SINDACO

- VISTO che il giorno 25 MAGGIO 2015 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;
- VISTO il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO l'art. 46, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Elezione del sindaco e del presidente della provincia Nomina della Giunta;
- VISTO l'art. 1, comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- VISTO lo Statuto Comunale;

NOMINA

Il Consigliere comunale la Sig. a MARIA CONCETTA MANCA

nata a nata a Bosa il 24/03/1975

residente in Sennariolo in Via Roma, n 27

componente della giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

CULTURA - TURISMO - SPETTACOLO

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, lì 10/06/2015

IL SINDACO

f.to Gianbattista Ledda

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

f.to Maria Concetta Manca..

f.to M.C.Manca (Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Sennariolo data 10/06/2015



Timbro

IL SINDACO

f.to Gianbattista Ledda

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.

(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

- 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
- 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
- 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;

Art. 46, comma 2 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della Giunta

... omissis ...

2. "Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione (come modificato dall'art. 2, co. 1, lett. b), L. 23 novembre 2012, n. 215)

Legge 7 aprile 2014 n. 56

Art. 1 comma 137

"Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico."